TRIBUNALE DI LIVORNO
VERBALE DI CAUSA
(r.g. _____/**2021)**

promossa da

Parte_1

OPPONENTE

contro

Controparte_1

OPPOSTO

Oggi **19 giugno 2025** è stata fissata l'udienza cd. "cartolare" secondo le modalità previste nel decreto del 17.5.2025.

All'esito il Giudice,
letti gli atti di causa ed i "preverbali" depositati nell'interesse delle parti;

considerato che il procuratore della parte opponente, signor *Parte_1* *[...]* , ha concluso come di seguito, per sentir *" A) In via preliminare dichiarare prescritto il credito ingiunto per inerzia del creditore intimante ex artt. 2934 e 2946 c.c.;*
B) Nel merito
In via principale: per tutti i motivi indicati nella premessa dell'atto di opposizione a Decreto ingiuntivo, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento del 02.11.06 per assoluta indeterminatezza ex art 1346 c.c., e art. 117 TUB delle condizioni economiche, in particolare quelle relative al piano d'ammortamento ed ai tassi nominali effettivamente applicati al contratto di finanziamento per cui è causa, con esclusione di commissioni e oneri a qualsiasi titolo applicati; In via subordinata: accertare e dichiarare il contratto di finanziamento de quo come gratuito per usura originaria in assenza di clausola di salvaguardia sul TAEG ai sensi dell'art. 1815 c.c. per violazione della L. 108/96,
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'avvenuta violazione dell'art. 124 bis TUB a causa dell'indicazione in contratto di un TAEG inferiore a quello effettivamente applicato, per l'effetto dichiarare nulla la clausola interessi,

conseguentemente procedere all'integrale ricalcolo del piano finanziario e dei tassi di mora al tasso sostitutivo vigente nel trimestre di stipula del contratto di finanziamento del 2,29% in capitalizzazione semplice, stabilendo le effettive posizioni dare-avere tra le parti in causa, anche in considerazione dell'entità reale dei versamenti effettuati dal dott. *Parte_1* *in linea capitale.*
C) In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese ed onorari."

considerato che il procuratore della parte opposta, *Controparte_1* ha insistito *"*[…] *per l'accoglimento delle CONCLUSIONI rassegnate in comparsa di costituzione e risposta da intendersi ivi integralmente trascritte"*;

all'esito di camera di consiglio,
emette sentenza *ex* art 281 *sexies* c.p.c.

Si comunichi

Il Giudice
(dott.ssa Nicoletta Marino)

N. R.G. ____/2021

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Nicoletta Marino, ha pronunciato *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **____/2021** promossa da:
Parte_1 (C.F.: *C.F._1*), con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv.

OPPONENTE

contro

Controparte_1 C.F.: *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. _____ *C.F._2*) Indirizzo Telematico;

OPPOSTO

con OGGETTO: **Altri contratti bancari e controversie tra banche, etc**

In data 19.6.2025 la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza cartolare.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Premettendo che con decreto ingiuntivo contrassegnato dal n. ___/2021 emesso dal Tribunale di Livorno in data 22.02.2021 (proc. R.G. n. ___/2021), gli veniva ingiunto di pagare, in favore della società *Controparte_1* la somma di euro 37.942,64, oltre interessi ed oltre spese della procedura, quale saldo per la restituzione dell'importo del credito personale concesso in data 2.11.2006 (credito oggetto nel tempo di operazione di cessione), il signor *Parte_1* *[...]* proponeva opposizione per sentir: "[…] *A) In via preliminare dichiarare prescritto il credito ingiunto per inerzia del creditore intimante* ex *artt. 2934 e 2946 c.c.;*
B) Nel merito
In via principale: per tutti i motivi indicati al n. 2 del presente atto, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento del 02.11.06 per assoluta

indeterminatezza ex *art 1346 c.c., e art. 117 TUB delle condizioni economiche, in particolare quelle relative al piano d'ammortamento ed ai tassi nominali effettivamente applicati al contratto di finanziamento per cui è causa, con esclusione di commissioni e oneri a qualsiasi titolo applicati;*
In via subordinata: accertare e dichiarare il contratto di finanziamento de quo *come gratuito per usura originaria in assenza di clausola di salvaguardia sul TAEG ai sensi dell'art. 1815 c.c. per violazione della L. 108/96,*
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'avvenuta violazione dell'art. 124 bis TUB a causa dell'indicazione in contratto di un TAEG inferiore a quello effettivamente applicato, per l'effetto dichiarare nulla la clausola interessi, conseguentemente procedere all'integrale ricalcolo del piano finanziario e dei tassi di mora al tasso sostitutivo vigente nel trimestre di stipula del contratto di finanziamento del 2,29% in capitalizzazione semplice, stabilendo le effettive posizioni dare-avere tra le parti in causa, anche in considerazione dell'entità reale dei versamenti effettuati dal dott. *Parte_1* *in linea capitale.*
C) In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese ed onorari".

L'opponente eccepiva in via preliminare la prescrizione del credito avendo l'originaria creditrice solo in data 17.9.2018 inoltrato comunicazione qualificabile come interruttiva del termine di prescrizione decennale. Nel merito, poi il signor *Parte_1* deduceva la nullità del contratto per indeterminatezza delle condizioni economiche *ex* art. 1346 c.c. e 117 TUB non risultando allegato al contratto alcun piano di ammortamento con indicazione della quota capitale e di interessi corrispondenti alle singole rate in scadenza, ritrovandosi invece l'indicazione di un TAEG diverso, inferiore, a quello effettivamente applicato, con violazione dell'art. 124 TUB e conseguente necessità di integrazione legale del contratto attravarso l'applicazione del tasso nominale sostitutivo dei BOT e necessità di procedere al ricalcolo integrale del piano finanziario al tasso sostitutivo vigente del trimestre di stipula del contratto di finanziamento (2,29% in capitalizzazione semplice) e, infine, rilevando la violazione della legge 108/1996 dovendosi considerare originariamene usuraria la pattuizione.

Si costituiva nel giudizio di opposizione *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *p.t.*, contestando in fatto e in diritto l'opposizione proposta e ritenendo generiche e infondate le eccezioni sollevate dalla parte debitrice. Nel merito, la società opposta concludeva per sentir "[…] *In via preliminare, nel merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. ___/2021, R.G. n. ___/22021, del 22/02/2021 emesso dal Tribunale di Livorno, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 C.p.c.*
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in

narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. ___/2021, R.G. n. ___/2021, del 22/02/2021 emesso dal Tribunale di Livorno

In via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il Sig. *Parte_1* *al pagamento in favore della società* *Controparte_1* *della diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria.*

In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende."

Non pronunciatosi il Giudice istruttore sull'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, e negativamente concluso il procedimento di mediazione obbligatorio, la causa veniva istruita con consulenza tecnica d'ufficio affidata al CTU dott. *Persona_1*, il quale depositava la relazione peritale in data 7.1.2023.

La causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni e, più volte mutato il Giudice assegnatario, era infine fissata per la discussione *ex* art. 281 *sexies* c.p.c. all'udienza "cartolare" del 22.5.2025 (poi rinviata al 29.5.2025 e infine al 19.6.2025), assegnandosi alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di eventuali scritti difensivi conclusionali.

La parte opponente depositava nota di precisazione delle conclusioni riportandosi altresì alla memoria conclusiva già depositata in data 3.5.2024. La parte opposta depositava preverbale in ragione della trattazione scritta dell'udienza odierna.

Le conclusioni delle parti sono state trascritte nel verbale dell'odierna udienza.

***

1. Ritiene il Tribunale che non sia fondata l'eccezione di prescrizione proposta in via preliminare dal signor *Pt_1* Sul punto, appare sufficiente rilevare che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito e di legittimità *"Nel contratto di mutuo, l'unicità dell'obbligazione di pagamento dei ratei (il cui debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata) fa sì, da un lato, che la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizi a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata, e dall'altro che, con riguardo agli interessi previsti nel piano di ammortamento, non operi la prescrizione quinquennale* ex *art. 2948 c.c."* (da ultimo in questi termini ord. Cass. 10.2.1012 n. 4232).

Ciò posto, nel caso in esame, la durata del piano di rimborso finanziario era pattuita in nr. 84 rate mensili, con prima rata da corrispondere entro il 05/12/2006 ed ultima il 05/11/2013. Ne consegue che alla data della richiesta di pagamento del dovuto, con comunicazione del 17.9.2018 allegata dallo stesso opponente signor *Pt_1* il termine di prescrizione decennale non era

maturato.

2. Valutata altresì la difesa proposta in via preliminare dalla parte opposta, rileva il Tribunale che il debitore ceduto, odierno opponente, ha legittimazione ad eccepire nei confronti del cessionario la nullità del contratto di cessione di crediti tenuto conto dell'interesse che gli ha ad effettuare il pagamento in favore di chi è legittimato a riceverlo (cfr. Cass., 11 marzo 1996, n. 2001 e Cass., 25 maggio 2007, n. 12322, per la quale il debitore ceduto, mentre non ha *"titolo a pretendere la verifica delle condizioni alle quali la cessione sia, in ipotesi, subordinata nel rapporto contrattuale tra cedente e cessionario, essendo per lui indifferente pagare all'uno o all'altro soggetto"*, ha invece interesse a non essere esposto ad un duplice pagamento, e quindi *"a far valere la nullità del negozio di cessione, al quale è estraneo, al fine di evitare un pagamento che, una volta accertata l'invalidità del negozio di cessione, potrebbe essere riconosciuto non liberatorio*").

3. Venendo all'esame del merito, osserva il Tribunale che dall'istruttoria tecnica condotta nel procedimento è emerso che il contratto sottoscritta dalle parti e posto da *Controparte_1* a fondamento della domanda monitoria non riporti in modo completo le condizioni economiche applicate al finanziamento.

Occorre invero rilevare che non risulta allegato alcun piano di ammortamento in vista della restituzione rateale della somma finanziata, non essendo stata indicata la composizione delle rate con distinzione della quota capitale e della quota di interessi corrispondenti alle singole rate in scadenza; ciò determina una evidente incertezza riguardo alle essenziali condizioni del finanziamento stipulato.

Sul punto si è espresso anche il professionista incaricato dall'Ufficio, il quale ha condotto l'analisi demandata nel rispetto del quesito e ha motivato le conclusioni in modo adeguatamente articolato e in assenza di vizi logici.

Va dunque preliminarmente ritenuto che l'analisi svolta dal dott. *Per_1* possa essere posta a fondamento della presente decisione.

Secondo quanto riscontrato dal CTU, non essendo stato allegato alcun piano d'ammortamento *"non è pertanto individuabile l'importo del credito in essere alle distinte scadenze"*, ma solo *"l'ammontare complessivo che era previsto in restituzione rispetto all'importo finanziato di €. 26.715,00 ovvero €. 35.009,00 di cui €. 8.294,40 a titolo di interessi, sempre che onorate alle scadenze le rispettive rate di rimborso"*.

All'esito dell'analisi delle peculiari pattuizioni del finanziamento esaminato e nel tentativo di una ricostruzione del meccanismo finanziario utilizzato dalla società originaria mutuataria, ricostruzione necessaria al fine di

verificare la composizione delle rate e dunque il rispetto delle prescrizioni normative – avuto comparativamente riguardo anche all'analisi svolta dal CTP dell'opponente – il dott. *Per_1* ha ritenuto l'impossibilità di prospettare come univoco il piano di rimborso. Egli ha peraltro rilevato che ogni possibile piano di ammortamento si mostra nel caso di specie sempre assai distante dalle condizioni richiamate nel quadro sintetico inserito nel corpo del contratto di finanziamento, e non solo in punto di criteri di determinazione della rata di rimborso e di imputazione a quota capitale o a quota interessi.

Dall'analisi condotta, e che deve intendersi qui richiamata, emerge pertanto, che: *"1- non v'è stata esatta e determinata pattuizione dell'importo del credito in essere alle distinte scadenze;*

2- nella pre-determinazione delle rate è stato applicato effettivamente il regime composto in luogo del regime semplice;

3- nella fattispecie potevano esser prospettabili alternative al regime invece prospettato dall'intermediario;

4- il piano di rimborso non è univocamente determinato".

Sul punto, dunque, il dottor *Per_1* ha concluso nel senso che *"nella fattispecie non sono espressi tutti gli elementi necessari a determinare l'oggetto del contratto, non è indicato il piano di ammortamento tal che potesse pure evincersi la esatta imputazione delle rate previste alle scadenze rispettive e la tipologia di ammortamento applicato".*

Risulta dunque sul punto fondata l'eccezione espressa dall'opponente in merito alla mancata determinazione contrattuale della modalità di computazione degli interessi, con la conseguenza dell'impossibilità di definizione circa l'esatto ammontare del debito residuo, secondo contratto, al momento della risoluzione contrattuale.

Quanto alla doglianza proposta dal signor *Pt_1* in relazione al TAEG, vi è da osservare che se è certamente vero che, allorché ad un contratto di finanziamento risulti abbinata una polizza assicurativa, la sua formale qualificazione come facoltativa, desumibile dalla documentazione negoziale, non è di per sé sufficiente ad escluderne la necessaria considerazione nel computo del T.A.E.G., in tali ipotesi, spetta al mutuatario dimostrare che la polizza assicurativa sottoscritta rivesta carattere obbligatorio, nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte.

Nel caso di specie osserva tuttavia il Tribunale che è del tutto mancata, dal parte dell'opponente, la stessa essenziale allegazione dell'imposizione, al momento della stipula, del contratto di assicurazione quale elemento imprescindibile per ottenere il finanziamento; ne deriva che le circostanze di

fatto indicate dal signor *Pt_1* pur teoricamente idonee ad assurgere, in ipotesi, ad elementi costituitivi di una prova indiziaria, risultano solo astrattamente riportate e non possono essere considerate rilevanti al fine dell'esame dell'eccezione.

Va invece osservato che la mancata chiara identificazione delle condizioni finanziarie applicate al prestito personale interessa e si riverbera anche sulla possibilità di verificare con certezza la corrispondenza del TAN nei fatti applicato al finanziamento.

In particolare analizzando le condizioni del finanziamento sottoscritto dall'opponente, valutato il doppio periodo individuato per il rimborso di quanto oggetto di prestito ottenuto, con diversi importi delle rate mensili e pur all'esito delle diverse ricostruzioni tentate, il dott. *Per_1* ha "[…] *rilevato che non v'è stata corrispondenza fra TAN indicato in contratto e TAN effettivamente applicato e in particolare nella forma di TAN relativo ai due sistemi di rateame applicato in sede di regolamento contrattuale ovvero partitamente riferibile alle prime 36 rate e alle successive 48 rate*".

Per tal verso, dunque, deve affermarsi la fondatezza dell'opposizione proposta.

4. In attuazione del quesito conferito, tenuto conto delle conclusioni riportate in relazione alla determinatezza delle clausole contrattuali, il CTU ha provveduto ad eseguire il ricalcolo del piano d'ammortamento relativo al contratto di finanziamento mediante applicazione del tasso imposto dalla legge ai sensi dell'art. 117 TUB, essendo risultato il TAN effettivo superiore a quello indicato nel contratto.

Il dott. *Per_1* ha dunque sviluppato i relativi calcoli (dettagliatamente esplicati nell'elaborato e da ritenersi qui richiamati) concludendo nel senso che *"La prestazione accessoria ricalcolata applicando il tasso previsto dall'articolo 117 TUB comma 7°, utilizzando il metodo dell'ammortamento alla francese in costruzione della rata senza adottare il regime composto è pari a € 2.362,79# che, sommato al capitale prestato pari a € 26.715,00# determinano un totale di € 29.077,79#."* (v. p. 15 della relazione cit., in atti).

5. Alla luce di quanto sin qui riportato, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, con parziale accoglimento dell'opposizione proposta in punto di *quantum debeatur*; in accoglimento delle conclusioni rassegnate da *Controparte_1* in via subordinata, il signor *Parte_1* va condannato al pagamento, in favore dell'opposta, della diversa, minore, somma risultata dall'istruttoria.

Sul punto, deve rilevarsi che luce dell'esame dei documenti depositati in causa risulta il rimborso, da parte del mutuatario, della somma complessiva di

€ 18.311,91, indistintamente fra imputazione capitale e interessi.

La quantificazione riscontrata dal CTU e confermata dal professionista anche all'esito delle osservazioni del CTP di parte cui il dott. *Per_1* ha adeguatamente replicato – quantificazione che il Tribunale valuta corretta in ragione dell'esame della documentazione acquisita – si è ancorata da un lato sul totale dei titoli cambiari che risultano onorati dal signor *Pt_1* (per euro 5.250,00) e dall'altro utilizzando l'estratto conto *ex* art. 50 TUB allegato dalla parte opposta, ciò tenuto conto, nel suddetto documento, dei movimenti di storno e dei movimenti che appaiono duplicati in quanto afferenti a medesime scadenze e medesimi importi e, quale aspetto dirimente, in mancanza della prova dell'effettiva movimentazione finanziaria e quindi dell'adempimento, adempimento che era onere del debitore dimostrare. Da detta ricostruzione è dunque emerso che solo per euro 13.061,91 trattasi di pagamenti effettivi, somma alla quale va aggiunto l'importo di euro 5.250,00 derivante dai titoli cambiari onorati.

In definitiva, è emersa la prova dell'avvenuto pagamento, da parte di *Parte_1*, di un importo complessivo di euro 18.311,91.

Valutato in definitiva quanto ricalcolato come dovuto dal debitore in restituzione del finanziamento personale, il signor *Parte_1* va condannato al pagamento dell'importo di euro 10.765,88, oltre interessi nella misura di legge dalla presente pronuncia e fino al saldo.

3. Tenuto conto dell'esito della lite, e altresì della condotta processuale delle parti, come emersa dagli atti di causa specie all'esito del deposito della CTU, le spese di causa, comprese quelle della fase monitoria, possono essere compensate in una misura che appare equo fissare nei due terzi restando la restante parte a carico del debitore signor *Parte_1* le stesse, già effettuata la suddetta compensazione, sono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 tenendo conto dell'attività svolta in causa, del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate. Le spese per l'espletamento della CTU, come già liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, così provvede:

1) Accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da *Parte_1* e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. ___/2021

emesso dal Tribunale di Livorno in data 22.02.2021 (proc. R.G. n. ___/2021) in favore della società convenuta opposta;

2) Condanna *Parte_1* al pagamento in favore di *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *p.t.*, della minor somma di euro 10.765,88, oltre interessi nella misura di legge dalla presente pronuncia e fino al saldo;
3) Compensa per due terzi le spese di lite e pone la restante parte a carico di *Parte_1* parte che si liquida, quanto alla fase monitoria, in euro 435,00 per spese di lite ed euro 95,00 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge e, quanto alla presente fase di merito, in euro 300,00 per la fase di studio, euro 250,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la fase istruttoria ed euro 350,00 per la fase decisoria, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge;
4) Pone definitivamente a carico di *Controparte_1* in persona del legale rappresentante *p.t.*, e di *Parte_1*, nella misura del 50% ciascuna, gli esborsi per la CTU come già liquidati in corso di causa.

Così deciso in Livorno, li 19.6.2025

Il Giudice
(dott.ssa Nicoletta Marino)